

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 dello Statuto della Fondazione, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo di Intesa ACRI MEF.

1. Principi generali

1.1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di gestione e diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- opera, ai sensi dell'art 2 comma 1 del Protocollo di Intesa ACRI MEF, sulla base di una attività di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua altresì l'allocazione strategica degli attivi;
- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo, ottimizzando la combinazione fra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso attraverso la scelta di strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;
- opera seguendo criteri di efficienza gestionale, con il fine di ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche. In ogni caso il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale valutando a *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 4, 5, 6 e 7 del Protocollo di Intesa ACRI MEF;
- può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni, nei limiti fissati dalle disposizioni contenute nell'art. 4 del Protocollo di Intesa ACRI MEF con particolare riferimento alle operazioni in derivati.

La Gestione del Patrimonio della Fondazione può avvenire sia in forma diretta, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione a intermediari autorizzati. In caso di affidamenti di mandati di gestione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3 e 4 del Protocollo di Intesa ACRI MEF.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art 3 del Protocollo di Intesa ACRI MEF, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale fra uscite ed entrate certe per data e ammontare. In ogni caso l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% per cento della consistenza patrimoniale.

La Gestione del Patrimonio della Fondazione è realizzata in ottemperanza alle disposizioni della Parte Speciale in materia di Abusi di Mercato del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Fondazione con particolare riferimento ai principi ivi descritti al paragrafo 4.4.

1.2 Fondo per l'integrità patrimoniale

Con l'obiettivo specifico di salvaguardare il valore del patrimonio originario, preservandone nel tempo la consistenza rispetto alle possibili diminuzioni del valore di mercato e all'effetto dell'inflazione, la Fondazione accantona al fondo per l'integrità

patrimoniale, in sede di approvazione del bilancio annuale, un congruo ammontare nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge fintanto che il valore del patrimonio originario non sia stato ricostituito.

1.3 Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente art. 1.1, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

2. Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento

2.1 Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, l'Organo di Vigilanza e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori e l'Organo di vigilanza, ciascuno per le proprie funzioni e attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal Modello Organizzativo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, vigilano affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

2.2 Soggetti coinvolti nella Gestione del Patrimonio

- Il Consiglio Generale
- Il Consiglio di Amministrazione
- La Struttura operativa interna, coordinata dalla Funzione Direttiva Apicale, la quale si occupa degli aspetti operativi della gestione del patrimonio ed è separata sotto il profilo organizzativo da quella adibita alle altre attività istituzionali della Fondazione, intendendosi con esse quelle riferite alla gestione dei progetti interni e all'attività erogativa, in ottemperanza alle disposizioni di legge (art. 5 comma 2 D. Lgs 153/99)
- I Gestori esterni, per i mandati di gestione affidati a intermediari autorizzati e l'Advisor, qualora nominati

A seguire sono definite le attribuzioni di responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti nella Gestione del Patrimonio.

2.3 Il Consiglio Generale

2.3.1 Sono di competenza del Consiglio Generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo, in particolare, alla:

- definizione delle linee generali di impiego, del rendimento obiettivo e del livello massimo di rischio a questo associato, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento, e del relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica);
- individuazione degli obiettivi di consistenza del fondo per l'integrità patrimoniale e del fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti nel Capitale Strumentale e i criteri di responsabilità sociale;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione (investimenti nel Capitale Finanziario Strumentale e Strumentale in senso stretto).

2.3.2 Il Consiglio Generale verifica, trimestralmente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali fissati dalla legge, dallo Statuto e riportati al punto 1.1 del presente Regolamento nonché con le strategie di investimento elaborate nei documenti programmatici ed esprime le opportune raccomandazioni e gli indirizzi del caso.

2.3.3 Il Consiglio Generale provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a intermediari abilitati (gestori), definisce i principi di selezione degli stessi e dell'eventuale Advisor.

2.3.4 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, lett. o) e 4, comma 2 dello Statuto vigente, il Consiglio Generale delibera, per le partecipazioni agli enti e alle società strumentali così come definiti dall'art.1, primo comma, lett. d) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e dal Protocollo di Intesa ACRI MEF, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'acquisizione e la dismissione delle suddette partecipazioni e gli indirizzi per l'esercizio del diritto di voto negli organi preposti alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

2.3.5 Il Consiglio Generale può avvalersi della consulenza della Commissione tecnico scientifica per il Patrimonio e/o del Gruppo di Lavoro per la Gestione del Patrimonio, se istituiti ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3 dello Statuto.

2.4 Il Consiglio di Amministrazione

2.4.1 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio Generale.

In particolare, con il supporto della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio Generale;
- b) la individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio Generale, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- c) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- d) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- e) la valutazione periodica dei gestori;
- f) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- g) la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Generale;
- h) la relazione trimestrale al Consiglio Generale circa l'andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

In caso di urgenza il Presidente della Fondazione opera ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto.

2.4.2 Il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'opera della Struttura operativa interna dedicata al settore finanza

2.5 La Struttura operativa interna

2.5.1 La Struttura operativa Interna, individuata nel Servizio Tesoreria e Finanza, fa capo al Direttore dell'Amministrazione Pianificazione e Controllo nell'ambito del vigente modello organizzativo della Fondazione. Ha il compito, sotto la supervisione della Funzione Direttiva Apicale di dare attuazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

2.5.2 Le operazioni di natura finanziaria sono regolate su un conto corrente esclusivamente dedicato allo scopo denominato "conto corrente finanziario". Il potere di firma sul conto corrente finanziario è esclusivamente in capo alla Funzione Direttiva Apicale che ne autorizza la movimentazione sulla base di ordini di pagamento puntualmente istruiti e debitamente autorizzati dal Direttore dell'Amministrazione Pianificazione e Controllo.

2.5.3 La Struttura operativa interna ha inoltre il compito di:

- predisporre l'istruttoria per ogni operazione finanziaria;
- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

2.5.4 La Struttura operativa interna può formulare anche autonomamente proposte in merito alla gestione del patrimonio, ivi inclusa la vendita e l'acquisto di attività finanziarie immobilizzate, la selezione di *advisor* e gestori finanziari, la gestione del capitale circolante in generale. Le proposte devono essere indirizzate formalmente al Consiglio di Amministrazione.

2.5.5 Ogni proposta di natura finanziaria proveniente dal Consiglio di Amministrazione o dalla Struttura operativa interna, deve essere preceduta dall'espletamento di una specifica attività istruttoria resa in via autonoma dalla Struttura stessa e supportata da una sintetica valutazione di merito.

2.6 I gestori esterni

Sono tenuti contrattualmente al rispetto delle linee guida e delle modalità operative fissate dagli Organi della Fondazione e trasmesse dalla Funzione Direttiva Apicale. Ricevono disposizioni e forniscono rendicontazioni e informazioni alla Struttura interna nella figura del Direttore dell'Amministrazione Pianificazione e Controllo, che funge da interfaccia sul piano operativo per tutte le operazioni di investimento e disinvestimento.

2.7 L'advisor

L'Advisor, qualora nominato, fornisce un servizio di consulenza tecnica sia a supporto delle decisioni degli Organi sia a supporto della fase esecutiva realizzata dalla Struttura Operativa interna. In particolare:

- 1) supporta il Consiglio Generale nell'individuazione dell'*asset allocation* strategica nella definizione delle linee generali per la gestione del patrimonio contenute nel Piano Pluriennale e nell'aggiornamento periodico di entrambe;
- 2) supporta il Consiglio di Amministrazione nella fase di progettazione e realizzazione del modello di gestione del patrimonio coerentemente con le linee generali fissate dal Consiglio Generale;
- 3) supporta il Consiglio di Amministrazione nella selezione dei gestori esterni e nella definizione contrattuale dei relativi mandati;
- 4) supporta la Struttura nella conduzione del rapporto con i gestori esterni attraverso il monitoraggio costante dei risultati ottenuti e dei rischi a questi connessi nonché della coerenza delle scelte operate dal gestore rispetto agli obiettivi e ai limiti fissati nel mandato;
- 5) supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica e nella revisione dei mandati di gestione nonché nelle scelte di ribilanciamento dei rischi di portafoglio;
- 6) monitora il rischio complessivo del patrimonio della Fondazione;
- 7) produce una reportistica periodica sull'andamento del patrimonio nel suo complesso, fornisce analisi macro economiche e finanziarie aggiornate nonché suggerimenti per migliorare il profilo di rischio rendimento del portafoglio.

3. Principi di selezione del gestore e dell'Advisor

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3.1 Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei seguenti criteri per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- a) l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- b) la struttura organizzativa;
- c) le risorse dedicate;
- d) la massa gestita;
- e) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- f) gli strumenti di controllo dei rischi;
- g) l'economicità dell'offerta;
- h) le performance finanziarie precedenti.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno cinque intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale.

La gestione del patrimonio e l'attività di negoziazione non possono essere affidate a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale Advisor.

Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

3.2 Principi di selezione dell'Advisor

La selezione dell'Advisor da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di Amministrazione definisce,

prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'Advisor.

4. Monitoraggio

4.1 Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione.

4.2 La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di Amministrazione tutta le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

4.3 Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

4.4 L'Organo di Vigilanza provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza dell'attività di gestione del patrimonio ai principi contenuti nel Modello Organizzativo istituito ai sensi del D. Lgs 231/01.

5. Criteri di composizione del patrimonio

L'attivo patrimoniale della Fondazione è articolato in quattro classi identificate in base al livello di coerenza con gli scopi istituzionali:

- il Capitale Finanziario (in senso stretto) è costituito sia da classi di attivo finalizzate alla generazione di redditi e all'accrescimento del capitale per assicurare un livello minimo di redditività sia da classi di attivo finalizzate alla generazione di valore attraverso l'assunzione di *active risk*, e al perseguimento di obiettivi di diversificazione e di produzione di extra rendimento (con bassa correlazione rispetto al mercato). Si caratterizza per la natura esclusivamente finanziaria dell'investimento;
- il Capitale Finanziario Strumentale, (prevalentemente finanziario) è costituito da classi di attivo assimilabili a quelle del Capitale Finanziario, si caratterizza per la natura prevalentemente finanziaria degli investimenti in cespiti che tuttavia presentano un certo grado di coerenza con gli scopi istituzionali (art. 2 comma 1 D. Lgs. 153/99) e con le funzioni della Fondazione;
- il Capitale Strumentale Finanziario, (prevalentemente strumentale) è costituito da investimenti di natura finanziaria, il cui oggetto sociale presenta identità con i settori di intervento statutari, nei quali tuttavia la Fondazione non esercita il controllo;
- il Capitale Strumentale (in senso stretto) è costituito da investimenti in cespiti strumentali operanti nei settori di intervento statutari. Tali investimenti non generano necessariamente un reddito (possono però crescere di valore nel tempo), ma contribuiscono a perseguire la missione della Fondazione. Questi investimenti non generano necessariamente reddito finanziario, ma devono generare un "reddito di missione" cioè un valore (culturale, sociale ecc.) coerente con gli obiettivi istituzionali della Fondazione. Ne fanno parte anche le società strumentali e le collezioni storico-artistiche. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Protocollo di Intesa ACRI MEF, l'investimento nelle imprese e negli enti strumentale è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili, dall'art. 7 comma 3-bis del Decreto Legislativo 153/99.